

STRATEGIE STRAGISTE, STRATEGIE GOLPISTE E STRATEGIE PROCESSUALI. RIFLETTENDO SULLA MEMORIA DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA E DELLE STRATEGIE EVERSIVE E DI OCCULTAMENTO DELLA VERITÀ NELLA STORIA ITALIANA DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA

STRATEGIES OF MASSACRES, COUP STRATEGIES AND TRIAL STRATEGIES.

SOME ANALYSES ON THE MEMORY OF THE PIAZZA DELLA LOGGIA MASSACRE AND THE SUBVERSIVE STRATEGIES AND CONCEALMENT OF THE TRUTH IN ITALIAN HISTORY IN THE SIXTIES AND SEVENTIES OF THE PAST CENTURY

Claudia Storti

f.r. Università degli Studi di Milano

Abstract English: Remembering the tragedy of Piazza della Loggia in Brescia according to the guidelines of the conference *Stragi e strategie. Questioni di giustizia verità e memoria* led to retrace the key episodes of ten years of Italian history: years devastated by the attempts to overthrow the principles of the democratic constitution. The strategies of the subversive right groups were carefully planned to instill terror and disorientation in citizens. From an ideological and political point of view, the elimination of the principle of the balance of powers was pursued with three attempted coups d'état aimed at establishing authoritarian governments. In addition to the determination to further weaken the judiciary and eliminate the «red judges», there were also 'deviations' to prevent or alter the investigations into those responsible, instigators and executors, of the massacre so that it was impossible to fully ascertain the judicial and historical truth. All these aspects can be traced in the «procedural tangle» that has still not allowed complete justice to be done, fifty years after the tragic 28 May 1974, five phases of investigation and thirteen trials.

Keywords: History of Italy 1964-1974; massacres; coup d'état; secret services; criminal trial; judiciary; guarantees; ascertainment of the truth.

Abstract Italiano: Ricordare la tragedia di piazza della Loggia a Brescia secondo le linee del convegno *Stragi e strategie. Questioni di giustizia verità e memoria* ha indotto a ripercorrere le tappe di dieci anni di storia italiana: anni devastati dai tentativi di abbattere

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/2 (2024), n. 13, pagg. 415-439
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/27628. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

i principi della costituzione democratica. Le strategie dei movimenti della destra eversiva furono architettate per incutere terrore e disorientamento nei cittadini. Dal punto di vista ideologico e politico, l'eliminazione del principio dell'equilibrio dei poteri fu perseguito con tre tentativi di colpi di Stato tesi ad instaurare governi autoritari. Alla volontà di indebolire ulteriormente la magistratura e di eliminare i «giudici rossi», si sono aggiunte numerosissime 'deviazioni' per impedire o alterare le indagini sui responsabili, mandanti ed esecutori, della strage ed è stato impossibile il completo accertamento della verità processuale e storica. Sono tutti aspetti facilmente tracciabili attraverso il «groviglio processuale» che non ha ancora consentito di fare completa giustizia a cinquant'anni dal tragico 28 maggio 1974, dopo cinque fasi istruttorie e tredici processi.

Parole chiave: Storia d'Italia 1964-1974; stragi; colpo di Stato; servizi segreti; processo penale; magistratura; garantismo; accertamento della verità.

Sommario: 1. Il valore della memoria per la difesa della democrazia. – 2. Strategie contro la «dittatura democratica» e la «magistratura rossa» per «seminare il terrore nella plebe italiana». – 3. Strategie golpiste tra 1964 e 1974 e sbarramento del segreto politico-militare alle indagini della magistratura. – 4. Indizi e prove indirette nei processi sulla strage di piazza della Loggia e strategie processuali tra garantismo e ragionevole dubbio. – 5. «non tutti furono innocenti»: le responsabilità degli apparati dello Stato.

1. Il valore della memoria per la difesa della democrazia

Conservare la memoria delle stragi e degli omicidi significa, innanzitutto, non dimenticare le vittime e lo strazio delle loro famiglie. Il valore della memoria consiste anche nella consapevolezza della ferita insanabile ai cittadini, alle cittadine e alle istituzioni provocata dalle trame eversive contro il consolidamento del nuovo ordinamento democratico sancito dal 'miracolo' della Costituzione del 1948: una ferita insanabile provocata da strategie architettate non solo per insinuare terrore e disorientamento, ma anche per impedire o 'deviare' l'accertamento della verità giudiziaria e storica. Il rischio è sempre presente e la memoria di quel passato deve contribuire a tenere viva l'attenzione per smascherare e contrastare qualsiasi tentativo di occultamento e travisamento della verità.

Perché, a cinquant'anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia, dopo cinque fasi istruttorie e tredici processi, non si è ancora del tutto fatta giustizia e ricostruita una verità processuale? Probabilmente non si arriverà mai più a completare una conoscenza solo 'parziale' e a svelare aspetti ancora non acclarati della sequenza impressionante degli eventi connessi con lo stragismo eversivo degli anni Sessanta e Settanta. A Brescia il 28 maggio 1974 vi furono otto morti e circa cento feriti tra cittadini inermi, sindacalisti e antifascisti colpevoli soltanto di aver organizzato, secondo Costituzione, uno sciopero generale e una manifestazione del *Comitato Permanente Antifascista* e delle Segreterie Provinciali del *Sindacato Unitario C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.* contro gli attentati «dinamitardi» che si erano

susseguiti nella città e si erano intensificati «in concomitanza con il referendum per il divorzio».

Una sintetica ricostruzione condotta essenzialmente sul filo del diritto può servire a rievocare le ombre, i silenzi, le complicità che ostacolarono per decenni il lavoro della magistratura sull'accertamento dei responsabili della strage. Faccio riferimento, innanzitutto, alle sentenze, facilmente accessibili grazie anche al sito della *Casa della Memoria*¹, e al primo rapporto del *Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato* presieduto dal senatore Massimo Brutti e approvato dal Parlamento nel 1995 relativamente alle 'deviazioni' delle indagini individuate e definite nello stesso rapporto². Sono state utili anche notizie riportate in alcune relazioni di Commissioni parlamentari istituite alla fine degli anni Ottanta che, quantunque i lavori non abbiano portato a conclusioni unanimi, furono pubblicate dopo numerose proroghe nel 2000 (*Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*)³ e nel 2001 (*Sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi*)⁴.

¹ Cfr. Tobagi per una sintesi dell'*iter processuale* e dell'«incredibile serie di intralci che sono stati opposti alle indagini, anche in sede istituzionale (dal SISMI e da persone non individuate presso l'Ambasciata italiana in Argentina)». Le sentenze tra 2010 (Corte di assise di Brescia) e 2017 (Corte di Cassazione) sono pubblicate anche nel sito del Consiglio Superiore della Magistratura sotto la voce *Terrorismo*.

² *Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza comunicato alla Presidenza [del Senato] il 6 aprile 1995* [Presidente Massimo Brutti], in *Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XII legislatura, Disegni di legge e relazioni- Documenti, Doc. XXXIV, 1, Roma, Tipografia del Senato* (d'ora innanzi = *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*), pp. 7-96.

³ Senato della Repubblica, Patrimonio dell'Archivio Storico, *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974* elaborato redatto dai senatori Raffaele Bertoni, Graziano Cioni, Alessandro Pardini, Angelo Staniscia e dai deputati Attilio Attili, Valter Bielli, Michele Cappella, Tullio Grimaldi e Piero Ruzzante, 22 giugno 2000 (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIII legislatura Disegni di legge relazioni Documenti in Terrorismo e stragi X-XIII legislatura, 6. Atti parlamentari, XIII, Documenti Doc. XXIII, pp. 67-245 (d'ora innanzi = *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*).

⁴ La Commissione, istituita nel 1988 (*Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi* istituita con l. 17 maggio 1988 n. 172 (Gualtieri Presidente) (sulla quale cfr. anche oltre nota 35) fu prorogata nel 1990, 1992, 1995, 1996, 1997 (*Repertorio delle commissioni parlamentari d'inchiesta 1948-1998*, pp. 175-208, 363-365). Alcune relazioni furono pubblicate il 21 aprile 2001 (*Decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2001 in merito alla pubblicazione degli atti e dei documenti prodotti e acquisiti in Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIII legislatura. Disegni di legge relazioni Documenti Doc. XXIII n. 64, vol. I. t. III* (d'ora innanzi = *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia*) dopo che all'unanimità era stato deciso che «in assenza di un documento sottoposto a voto, vengano pubblicati integralmente [...] tutti gli atti e i documenti prodotti e acquisiti dalla

La strage di piazza della Loggia si colloca in una sequenza di omicidi e di stragi, iniziata ben prima di quella di Milano del 1969 con gli atti di terrorismo dei secessionisti del Sud-Tirolo negli anni Cinquanta, «il primo nodo di un gigantesco inganno»⁵, e seguita da altri episodi di molti dei quali si rischia purtroppo di perdere la memoria⁶.

Nel contesto storico della guerra fredda, tali delitti furono destinati a suscitare «pubblico timore» e si alternarono a tre tentativi di colpo di Stato tra il 1964 e il 1974 allo scopo di modificare o abbattere la Costituzione democratica e il suo principio cardine, quello dell'equilibrio dei poteri⁷. Del resto, secondo la pur autorevole voce del giudice della Corte di Cassazione, Giovanni Colli, la costituzione democratica era ormai già «invecchiata»⁸.

Le stragi avvennero, infatti, di pari passo con tre progetti organizzati tra gli anni 1964 e 1974 per instaurare (seppure con alcune varianti tra l'uno e l'altro) governi di stampo autoritario, volti ad eliminare o a far tacere le voci più autorevoli della popolazione che quella Costituzione e quei principii volevano difendere e portare a piena attuazione: politici – cominciando, naturalmente, dai comunisti – magistrati, intellettuali, giornalisti e responsabili dei sistemi di informazione, innanzitutto, la RAI⁹. Tentativi accuratamente progettati, ma interrotti nell'imminenza della loro attuazione forse per decisione degli stessi organizzatori o per assenza di sostegno da parte dei servizi degli Stati Uniti¹⁰.

Come acclarato dagli atti ufficiali, anche in conseguenza del fallimento dell'epurazione dopo la liberazione dai nazi-fascisti, esponenti della destra in accordo con una parte dei servizi segreti e delle forze militari ordirono una trama eversiva e non si fecero

Commissione» in base alla considerazione «che il materiale raccolto dalla Commissione è di notevole importanza per una valutazione complessiva della storia più recente del nostro Paese».

⁵ Gruber, 2018, p. 42.

⁶ Biscione, 2012, p. 18, elenca, nell'ambito della spirale terroristica, dopo la strage di Piazza Fontana a Milano (17 morti): 22 luglio 1970, la strage del treno Freccia del Sud a Gioia Tauro (6 morti); 31 maggio 1972, la strage di Peteano (3 morti), 17 maggio 1973, la strage alla Questura di Milano (4 morti) e ricorda anche tra luglio 1970 e febbraio 1971 la rivolta di Reggio Calabria e, dopo piazza della Loggia, il 4 agosto 1974, la strage del treno *Italicus* a San Benedetto Val di Sambro (12 morti).

⁷ Si auspicava per l'Italia la realizzazione di un colpo di stato analogo a quello che aveva portato all'instaurazione del regime dei 'colonelli' in Grecia (1967-1974) e, nel Sudamerica, alle dittature militari in Brasile con Humberto de Alencar Castelo Branco nel 1964, nel 1973 in Cile con Augusto Pinochet (1973-1988) e in Uruguay con Juan María Bordaberry (1973-1985). Cfr. anche *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, pp. 198-199.

⁸ Storti, 2014, p. 285 al quale rinvio anche per la bibliografia su Giovanni Colli.

⁹ Ulteriori riferimenti oltre § 3.

¹⁰ Historical Documents Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XLI, Western Europe; NATO, 1969–1972, document 195. *Response to National Security Study Memorandum 88* e, in proposito, Limiti, 2023, p. 108 nt. 11.

scrupolo di attentare alla vita, oltre che alla libertà, del popolo italiano¹¹.

Non solo mancata epurazione, però. Il percorso italiano della «democrazia difficile» era iniziato tutto in salita negli anni Cinquanta dopo il «miracolo» della pubblicazione della Costituzione democratica¹². Alla completa realizzazione della separazione e dell'equilibrio dei poteri si frapponeva – secondo le parole di Leo Valiani del 1953 – il «peccato originale» della Costituente: quello di aver confermato il primato dell'esecutivo e di aver lasciato in vigore gran parte della legislazione, oltre ai codici, del ventennio della dittatura fascista¹³. Giudizio che, del resto, fu confermato dal rapporto sui servizi di informazione e sicurezza del 1995¹⁴.

In questo contesto, da un lato, la magistratura era ancora considerata come autorità 'consuetudinariamente' sotto-ordinata al potere politico soprattutto in base all'argomento secondo il quale i suoi membri non erano eletti¹⁵. Dall'altro, il potere militare continuava a conservare l'esclusivo controllo dei servizi segreti (i servizi per la difesa dello Stato) in applicazione del R.D. leg. 1161 del 1941, mentre nelle indagini e nel processo all'esecutivo era riservata l'opposizione del segreto politico-militare. A norma degli art. 342 e 352 del codice di procedura penale del 1930, come si avrà modo di riconsiderare tra breve¹⁶, il Ministro di giustizia, avrebbe potuto opporre, a seconda dei casi, il segreto politico oppure quello militare, sia in istruttoria sia in dibattimento, per escludere le testimonianze di pubblici ufficiali o funzionari e la pubblicazione di documenti segretati per motivi di 'sicurezza' su fatti che gli inquirenti non potevano acclarare attraverso altre fonti di informazione¹⁷.

11 Biscione, 2012, p. 19: «Il nero è il colore politico prevalente, ancorché non esclusivo, di questo insieme di episodi. Non si trattava però del neofascismo «ufficiale», quello del Movimento sociale italiano, che, benché sorto e cresciuto nel solco del mussolinismo e nella tradizione della Repubblica sociale italiana, aveva maturato una prevalente pratica parlamentaristica e di civile convivenza. Negli anni Sessanta era cresciuto un neofascismo di tipo nuovo, talora ai margini del MSI, ma sostanzialmente al di fuori di esso, che si era nutrito di razzismo e di teorie evoliane ed esoteriche, più vicino alla mistica nazista che al fascismo popolare; esso era stato interpretato soprattutto da gruppi giovanili e universitari come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. È soprattutto questa variante del fascismo che troviamo nella strategia della tensione, protagonista o almeno presente in tutti gli episodi». Cfr. inoltre Rao, 2006.

12 Gotor, 2011, p. 511 ss. e Storti, 2014, p. 279.

13 Valiani, 1955, pp. 70 ss .e cfr. Lacchè, 2010, pp. 271-304; Storti, 2014, p. 281.

14 *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, in part. p. 19.

15 Storti, 2015, pp. 237-242.

16 Cfr. § 3.

17 Art. 342 cpp c. 2: Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorità precedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 352; art. 352: I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione d'ufficio e che debbono rimanere segreti. / Essi, a pena di nullità, non debbono essere interrogati sui segreti politici o militari dello Stato o su altre notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale,

2. Strategie contro la «dittatura democratica» e la «magistratura rossa» per «seminare il terrore nella plebe italiana»

Quanto allo straordinario «groviglio processuale» sulla strage di piazza della Loggia esso risultò subito ancor più complesso di quelli relativi ad altre stragi¹⁸. Dopo poco più di un'ora dall'esplosione della bomba, l'ordine del vice-questore ai pompieri di sgomberare i detriti e di ripulire la piazza con gli idranti ebbe un risultato devastante per le indagini: causò «forse la dispersione di preziosi reperti» e suscitò «inquietanti interrogativi sulla fretta dell'operazione»¹⁹. Altri ritardi furono provocati nel settembre del 1974 da tentativi di deviazioni delle indagini subito apparse «paleamente ambigue e di sospetta origine», tanto che solo a fine gennaio 1975 cominciò ad emergere «una traccia»²⁰. A tutto questo si aggiunsero reticenze, omertà, false testimonianze, ritrattazioni da parte degli indagati e dei possibili testimoni che ritardarono la conclusione della prima istruttoria per l'esigenza di accertamenti, quantunque molte, seppur frammentarie, notizie sulle trame nere fossero emerse anche nel corso di indagini e processi relativi ad altri avvenimenti, ad esempio, a quelli relativi ai depositi di armi e alla strage di piazza Fontana del 1969.

Furono, comunque, immediatamente evidenti le responsabilità della matrice eversiva di estrema destra. A Brescia, fin dall'inizio degli anni Settanta si erano verificati continui episodi di violenza, nel 1973 una bomba al tritolo aveva devastato la Federazione provinciale del partito socialista. Seguirono altri attentati «in parte riusciti in parte mancati»²¹. Nell'imminenza della strage, messaggi, comunicati e minacce erano stati diramati dal 21 maggio 1974 (da parte dei gruppi neo-fascisti *la Fenice, Ordine Nero, Anno Zero*), dopo che una bomba, trasportata per commettere un ennesimo attentato, era esplosa prima del tempo previsto uccidendo l'esecutore²².

dello Stato medesimo. / L'autorità procedente ne fa rapporto al procuratore generale presso la corte d'appello che ne informa il Ministro della giustizia.

¹⁸ *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, p. 41; *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia*, pp. 254 ss.

¹⁹ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia del 17.5.1977 Sentenza istruttoria nr. 319/74 (d'ora innanzi = Sentenza Tribunale di Brescia 1977), pp. 41 ss..

²⁰ Ad esempio, una segnalazione da parte dell'*Ispettorato Generale per l'Azione contro il Terrorismo* e cfr. Sentenza Tribunale di Brescia 1977, pp. 46 ss. e p. 47 «soltanto agli inizi dell'anno 1975, precisamente il 31 del mese di gennaio, veniva ad affiorare una traccia» e sulla ricostruzione delle fasi della strage pp. 96 ss.

²¹ *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, in part. pp. 247-250 e nt. 285.

²² Il 19 maggio del 1974 era morto Silvio Ferrari convinto dalla «callida opera di persuasione» di Ermanno Buzzi e di Fernando Ferrari, a trasportare una bomba che avrebbe dovuto esplodere solo nella mattina successiva e che, invece, era stata programmata proprio per scoppiare la notte e provocare scompiglio (Sentenza Tribunale di Brescia 1977, p. 70, nonché pp. 35 ss. in part. p. 41 e pp. 48 ss, 68 ss).

Messaggi e minacce furono rivolti, innanzitutto, alla «teppaglia comunista», alla «polizia» e alla «magistratura rossa». Vi furono anche manifestazioni di «camerati» con l'esibizione dell'«ascia bipenne» simbolo del partito *Ordine nuovo* quantunque esso fosse stato sciolto nel novembre del 1973 per decreto del ministro dell'interno Taviani²³. Il provvedimento governativo motivato dalla «ricostituzione del partito nazionale fascista» era intervenuto a cinque mesi dall'apertura delle indagini da parte del sostituto procuratore Vittorio Occorsio²⁴, il magistrato, che indagò anche sulla strage di piazza Fontana, sul *Piano Solo* e sulla Loggia P2. Vittorio Occorsio fu assassinato il 10 luglio 1976 in nome della lotta contro la «dittatura democratica» e contro i «giudici marxisti» suoi «complici» secondo la rivendicazione del *Movimento Politico Ordine Nuovo*²⁵.

Come ha rilevato Floriana Colao, i terroristi di destra furono tutelati da una 'strategia' e da una rete di protezioni – oltre che, come avvenne nel caso della strage di piazza Fontana a Milano, dai meccanismi dell'avocazione dei processi²⁶ – e anche l'introduzione della legislazione 'premiale' per i pentiti del tempo dell'"emergenza" (1974-1984) diede «esiti scarsi quanto all'eversione neo

²³ Loc. ult. cit. pp. 41-42 e 35-38, nonché 45. «più che le pistolettate sono le stragi a seminare il terrore nella plebe italiana» è l'affermazione attribuita a Ermanno Buzzi da un indagato per la strage (loc. ult. cit. p. 133). Ermanno Buzzi fu ucciso in carcere durante il processo di appello nel 1981.

²⁴ Il decreto del 23 novembre 1973 in *Gazzetta Ufficiale*, a. 104 nr. 302, 23 novembre 1973, p. 7716 e cfr. anche *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, p. 241 secondo il quale la strage di piazza della Loggia era ascrivibile alla matrice di *Ordine Nuovo* non diversamente da quella di piazza Fontana, della Questura di Milano e del treno *Italicus*.

²⁵ Il testo integrale della rivendicazione è pubblicato nel sito del *Consiglio Superiore della Magistratura. Terrorismo*: «La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. Un tribunale speciale del M.P.O.N. ha giudicato Vittorio Occorsio e lo ha ritenuto colpevole di avere, per opportunismo carrieristico, servito la dittatura democratica perseguitando i militanti di *Ordine Nuovo* e le idee di cui essi sono portatori. Vittorio Occorsio ha, infatti, istruito due processi contro il M.P.O.N.; al termine del primo, grazie alla complicità dei giudici marxisti Battaglini e Cairo e del barone D.C. Taviani, il Movimento politico è stato sciolto e decine di anni di carcere sono stati inflitti ai suoi dirigenti. Nel corso della seconda istruttoria, numerosi militanti del M.P.O.N. sono stati inquisiti e incarcerati e condotti in catene dinanzi ai tribunali del sistema borghese. Molti di essi sono ancora illegalmente trattenuti nelle democratiche galere, molti altri sono da anni costretti ad una dura latitanza. L'atteggiamento inquisitorio tenuto dal servo del sistema Occorsio non è meritevole di alcuna attenuante: l'accanimento da lui usato nel colpire gli ordinovisti lo ha degradato al livello di un boia. Anche i boia muoiono! La sentenza emessa dal tribunale del M.P.O.N. è di morte e sarà eseguita da uno speciale nucleo operativo. Avanti per l'ordine nuovo!». Nello stesso sito sono pubblicate anche le sentenze contro i responsabili dell'omicidio (Tribunale di Roma del 21 novembre 1973 e Corte d'appello di Roma del 17 maggio 1978). Cfr. inoltre Gotor, 2011, p. 208.

²⁶ Colao, 2013, in part. pp. 149-157.

fascista»²⁷.

Le difficoltà frapposte all'accertamento della verità della strage di Brescia furono denunciate nella prima sentenza di rinvio a giudizio che la magistratura riuscì a pronunciare, per i motivi sopra ricordati, solo dopo tre anni – il 17 maggio 1977 – quando i capi di imputazione contro i possibili mandanti ed esecutori furono rubricati sotto il titolo di strage comune per provocare pubblico timore ex art. 422 c.p., mentre una parte consistente dell'istruttoria fu dedicata appunto all'omicidio dell'attentatore del 19 maggio²⁸.

Iniziava così un'impressionante e tortuosa sequenza di istruttorie o di indagini preliminari che consentirono solo nel 2017 di concludere il terzo grado di giudizio²⁹ con la condanna definitiva all'ergastolo dei due mandanti Carlo Maria Maggi colonna di *Ordine nuovo* e Maurizio Tramonte per il reato di strage perpetrata allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato ex art. 285 c.p.³⁰, mentre sono ancora in corso i processi contro i presunti autori materiali Roberto Zorzi e Marco Toffaloni³¹.

Se la ricostruzione storica e processuale della strage di Brescia fu la più complessa rispetto a quella sugli altri delitti 'politici' perpetrati o solo tentati in quel periodo, per gli inquirenti e i giudici che si occuparono dei casi più tragici di quegli anni fu comunque estremamente complicato distinguere tra vero e falso, mandanti e esecutori, membri effettivi dei gruppi eversivi e infiltrati nei servizi segreti o in altri gruppi (in particolare, in quello degli anarchici come era avvenuto nel caso dell'attentatore alla questura di Milano), sincerità e falsità delle persone a conoscenza dei fatti, dei pentiti alla ricerca di 'protezione' e quindi solo in parte (ma per quanta parte?) utili a fini investigativi. Questo avvenne anche a causa dei depistaggi o anche solo dell'occultamento della verità su fatti e persone (nonché sui rifornimenti e depositi di armi) sistematicamente attuati anche dai servizi segreti, in parte deviati, in parte paralleli.

Lo denunciò il primo rapporto del *Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e* del 1995 istituito tre anni prima con il compito di

²⁷ Mentre fu decisiva per «disarticolare il terrorismo 'rosso'» (*Ibidem*, p. 176).

²⁸ Il nr. 23 della sentenza di rinvio a giudizio (pp. 11-12) attribuiva a Angelino Papa, in accordo con Ermanno Buzzi e Fernando Ferrari quali «organizzatori, istigatori e determinatori» la responsabilità di aver collocato al fine di uccidere un ordigno esplosivo allo scopo di «porre in pericolo la pubblica incolumità». Sull'art. 422 c.p. cfr. oltre nota 58 ss.

²⁹ Cfr. Tobagi per una sintesi delle diverse fasi processuali.

³⁰ Sull'art. 285 c.p. cfr. oltre nota 59ss. Sulla sentenza della Cassazione del 2017 cfr. oltre § 4.

³¹ Sui processi in corso <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/11/13/piazza-della-loggia-rinvia-a-giudizio-roberto-zorzi-per-laccusa-e-tra-gli-autori-della-strage/7352079/>; <https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2024/03/strage-di-piazza-della-loggia-il-processo-a-toffaloni-torna-al-punto-di-partenza-57a1c0be-770f-4c4e-9167-2a71c3080c7a.html>

individuare e segnalare al Parlamento³²

le iniziative illegittime operate nell’ambito degli apparati di sicurezza allo scopo di sostenere interessi di parte oppure scopi illeciti.

Secondo le conclusioni di quel rapporto, le difficoltà erano state provocate anche dalle mancanze dei Servizi di informazione e sicurezza, nei quali la loggia P2, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, ebbe suoi esponenti «[...] con effetti di inquinamento»³³. In ogni caso:

Se la collaborazione dei Servizi con l’autorità giudiziaria fosse stata tempestiva e non fosse giunta a tanti anni di distanza, la lotta contro il terrorismo e contro i fenomeni eversivi sarebbe stata ben più efficace. Molte impunità si sarebbero spezzate ed è lecito ritenere che alcuni crimini sanguinosi si sarebbero potuti impedire³⁴.

3. Strategie golpiste tra 1964 e 1974 e sbarramento del segreto politico-militare alle indagini della magistratura

Un tentativo di colpo di Stato era stato ideato nel 1964 (il cosiddetto *Piano Solo*) dal generale De Lorenzo in collaborazione con il SIFAR ossia con il *Servizio Italiano Forze Armate* istituito nel 1949 e poi legato alla CIA. In realtà, il progetto non aveva avuto nemmeno un inizio di attuazione, ma era stato minuziosamente architettato (come risulta dalla «pianificazione riservatissima» e dalla documentazione ‘sopravvissuta’ e desegretata nel 1990) allo scopo di prendere il controllo delle istituzioni, occupare la sede RAI TV, la «centrale telefonica» e alcune sedi di partito e di arrestare e deportare almeno settecento esponenti dei partiti di sinistra e dei sindacati³⁵.

Solo tre anni più tardi, nel 1967, il giornale *L’Espresso* ne portò a conoscenza l’opinione pubblica e, a quel punto, il generale dei carabinieri Giovanni de Lorenzo querelò per diffamazione i direttori del giornale Lino Jannuzzi ed Eugenio Scalfari. Nel corso del processo, l’opposizione del segreto politico militare ostacolò l’accertamento della verità impedendo di verificare sia i documenti del SIFAR, sia i risultati dell’inchiesta della commissione ministeriale che era stata istituita nel

³² *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, p. 7 e sulla definizione di ‘deviazione’ pp. 41-42.

³³ Ivi, p. 42 e cfr. anche Colao, 2013, pp. 198-202.

³⁴ *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, p. 49.

³⁵ Molti dati sono ricavabili dalla *Relazione sulla documentazione, concernente gli “omissis” dell’inchiesta SIFAR, fatta pervenire dal Presidente del Consiglio dei Ministri [Giulio Andreotti] il 28 dicembre 1990 ai Presidenti delle Camere e da questi trasmessa alla Commissione, con annessa la documentazione stessa trasmessa Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi* istituita con l. 17 maggio 1988 n. 172 (Gualtieri Presidente) trasmessa al Presidente del Senato Giovanni Spadolini l’11 gennaio 1991) in Senato della repubblica – Camera dei Deputati, X legislatura, vol. IV, Doc. XXIII n. 25, Roma Tipografia del Senato.

1967 proprio per indagare sul tentativo di golpe³⁶.

I due giornalisti furono condannati dal tribunale di Roma del 1968 contro le conclusioni del pubblico ministero Vittorio Occorsio che si era pronunciato per l'assoluzione con formula piena degli imputati per «fornita prova della verità»³⁷. Nelle più di duecento pagine di motivazione della sentenza non solo si ribadiva che il segreto politico militare costituiva un limite insuperabile al diritto di critica e di informazione, ma si riprendevano anche le argomentazioni del giudice di Cassazione Giovanni Colli, che, oltre a ritenere ‘invecchiata’ la costituzione democratica, in più occasioni aveva ribadito un’opinione comune a taluni costituzionalisti³⁸, ossia la condizione di ‘minorità’ della magistratura rispetto agli altri due poteri dello Stato sia perché non era eletta dal popolo sovrano, sia perché era delegata a risolvere casi singoli ed individuali e non a provvedere all’interesse collettivo³⁹.

Come se la giustizia e l'accertamento della verità non fossero un interesse collettivo: lo rilevò nel 1969 Giandomenico Pisapia⁴⁰.

In ogni caso, la condanna dei due giornalisti fu confermata in appello quando il loro difensore Giandomenico Pisapia, appunto, tentò tra l’altro di rimettere in discussione proprio il tema del segreto politico, sulla cui legittimità costituzionale, peraltro, giuristi del calibro di Giuliano Vassalli e Costantino Mortati avevano sollevato molte riserve già nel 1959, quantunque con riferimento alle indagini delle Commissioni parlamentari d’inchiesta⁴¹. Nel 1968, inoltre, a seguito delle rivelazioni sul tentato golpe del 1964, erano state avanzate proposte parlamentari per mettere almeno i giudici a conoscenza delle notizie segreteate,

³⁶ I risultati erano stati pubblicati il 12 gennaio 1968. In seguito alla *Proposta d’inchiesta parlamentare d’iniziativa del deputato Scalfari. Inchiesta parlamentare sulle attività del generale dei Carabinieri e di alcuni alti Ufficiali dell’Arma nell'estate del 1964, connesse con iniziative extra-istituzionale e extra-costituzionali*, in Atti Parlamentari. Camera dei Deputati n. 177, fu istituita una *Commissione parlamentare d’inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (SIFAR)*, V legislatura con l. 31 marzo 1969 n. 93. Cfr. in proposito *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, pp. 34-36.

³⁷ Su Vittorio Occorsio cfr. anche sopra note 24-25 e testo.

³⁸ Carlo Esposito nel 1962 aveva rilevato come per «consuetudine costituzionale» il potere giudiziario fosse «in posizione in qualche modo sottordinata» (Esposito, 1962, pp. 283-482) e cfr. Storti, 2015, in part. p. 241.

³⁹ Su Giovanni Colli alcuni riferimenti bibliografici in Storti, 2014, p. 285. Divenuto nel 1974 Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, egli ribadì tale opinione nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1975 (Colli, 1975, in part. pp. 9, 18-23, 32-34 e cfr. anche Storti, 2015, pp. 232-234).

⁴⁰ Pisapia, 1969, in part. pp. 168-169 e cfr. Storti, 2015, p. 236.

⁴¹ *Dibattito sulle inchieste parlamentari*, in «Giurisprudenza costituzionale», 4(1959), pp. 596-621 costituzionalisti Esposito Mortati Giannini Crisafulli Vassalli Virga, penalista Delitala e cfr. Storti, 2015, pp. 225 -230.

ma naturalmente senza successo⁴².

La sostituzione nel 1966 del SIFAR, compromesso dai fatti del 1964, con il S.I.D. (*Servizio Italiano di Difesa*) sempre alle dipendenze degli organi militari, non aveva impedito che un secondo tentativo di colpo di Stato fosse altrettanto minuziosamente progettato, nell'anno successivo alla strage della Banca dell'Agricoltura di Milano del 12 dicembre 1969, per l'8 dicembre 1970 (e pertanto denominato *golpe dell'Immacolata*) da Junio Valerio Borghese, ex comandante della X MAS e fondatore nel 1968 del *Fronte Nazionale* che, come nel caso del *Piano Solo* aveva raccolto intorno a sé il consenso di generali, ammiragli e neo-fascisti⁴³. Anche questo fu bloccato, forse dallo stesso Borghese, dopo l'occupazione del Ministero dell'Interno e prima che si procedesse con l'attacco alle altre sedi istituzionali⁴⁴.

A Milano, un'altra strage si era verificata il 17 maggio del 1973 davanti alla Questura, dove si commemorava il primo anniversario dell'omicidio di Luigi Calabresi. Come sembra era destinata a uccidere il Ministro dell'Interno Mariano Rumor colpevole di non aver tenuto fede alla promessa di instaurare lo stato di eccezione o di emergenza auspicato da una parte della destra italiana⁴⁵. Colto in flagranza, Gianfranco Bertoli, legato a *Ordine nuovo*, ma infiltrato nei gruppi anarchici, informatore prima del SIFAR e poi del SID dal 1966 al 1971 e appena ritornato da Israele, fu condannato all'ergastolo nel 1976⁴⁶.

La strage di piazza della loggia di Brescia del maggio 1974 e l'altra immediatamente successiva del treno *Italicus* del 4 agosto si verificarono nel corso dei preparativi per un terzo tentativo di colpo di stato. Il cosiddetto *golpe bianco* era programmato nei giorni tra il 10 e il 15 agosto del 1974 (rinviai all'autunno finì per dissolversi). L'ideatore fu l'"anticomunista", partigiano bianco Edgardo Sogno del Vallino, che oltre ai comunisti avrebbe inteso anche «mettere i fascisti fuori gioco». I preparativi del *Comitato di Resistenza Democratica* risalivano almeno al 1970, in continuità con il progetto Borghese del 1970, anche per la partecipazione di alcune persone che ad esso avevano aderito e in collegamento con la loggia P2 di Licio Gelli istituita nel 1965 come fu, seppur molto parzialmente accertato, a causa dei depistaggi dalla

⁴² Ivi, p. 231.

⁴³ Limiti, 2023, pp. 105-108.

⁴⁴ Biscione, 2021.

⁴⁵ Limiti, 2023, pp. 51-53, 105-112, 213-216, 235-238.

⁴⁶ Con sentenza definitiva della Cassazione del 19 novembre 1976 e cfr. anche *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo*, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, XI legislatura, Disegni di legge e relazioni, documenti, doc. XXII, nr. 13 e *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, Relazione sull'attività svolta dalla Commissione* nel periodo giugno 1993 – febbraio 1994 comunicato alle Presidenze il 28 febbraio 1994. *Schede informative sulle stragi meno recenti*, pp. 65-66.

Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nel 1981⁴⁷.

Il 5 maggio 1976, Luciano Violante dispose mandati di arresto per Sogno, Cavallo, Borghesio, Pacciardi, Ricci, Drago, Pecorella, Pinto, Orlandini, Nicastro Pagnozzi e altre persone non identificate per aver tentato di modificare la Costituzione dello Stato e la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale e, in particolare, mediante un'azione violenta, progettata come spietata e rapidissima per non consentire una possibilità di reazione diretta a limitare la libertà personale del Presidente della Repubblica e a costringerlo a nominare un governo provvisorio espresso dalle forze armate. Il golpe mirava allo scioglimento del Parlamento, all'abolizione delle immunità parlamentari, all'istituzione di campi di concentramento e di un tribunale straordinario per processare alte personalità politiche, all'istituzione di un sindacato unico, alla formazione di un governo provvisorio per l'attuazione di un programma di ristrutturazione e risanamento del Paese, ad un *referendum* sulla riforma elettorale-costituzionale e ad una riforma sociale avanzata che consentisse il rilancio dello sviluppo economico⁴⁸.

Fu proprio nel corso del processo contro Edgardo Sogno⁴⁹ che Luciano Violante, di fronte al rifiuto del SID – dopo un'iniziale collaborazione – di esibire documenti, si rivolse alla Corte costituzionale che per la prima volta si pronunciò non sul conflitto tra magistratura e potere esecutivo, ma sulla legittimità costituzionale del segreto politico-militare.

Dalla sua istituzione nel 1956, la Corte aveva subito lo sbarramento della Corte di Cassazione che nel 1970 aveva respinto come manifestamente infondato un ricorso per illegittimità costituzionale proprio sulla segretazione⁵⁰.

Nella sentenza 86 del 1977, la Corte costituzionale affermò la legittimità della segretazione relativa alla sicurezza militare per la tutela verso l'esterno «dell'integrità territoriale, dell'indipendenza e della sopravvivenza dello Stato» e all'interno contro «ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico». Sostenne tuttavia che mai il segreto avrebbe potuto essere allegato «per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale» o, secondo l'interpretazione successiva di alcuni giuristi, per tutelare «interessi particolari»⁵¹, e «minare gli stessi valori che il segreto era

⁴⁷ Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P 2. *Relazione di maggioranza dell'On. Tina Anselmi, La Loggia, la P.A. e la Magistratura. I rapporti con la Magistratura* e cfr. *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, pp. 59-63; nonché bibliografia citata in Storti, 2015, p. 246.

⁴⁸ *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, pp. 196-207.

⁴⁹ Storti, 2015, pp. 231-237 e p. 244 e cfr. anche Cazzullo, 2000.

⁵⁰ Storti, 2014, pp. 287-288 con riferimento a Cass. Sez. 1, 24 febbraio 1970 in «Il foro italiano» (1971), cc. 185-190.

⁵¹ Corte costituzionale 86/1977, 24 maggio 1977 pres. Rossi, rel. Roehrssen.

chiamato a proteggere»⁵². Dichiariò, però, incostituzionali gli art. 342 e 352 c.p.p. soltanto nella parte in cui attribuivano la responsabilità dell'opposizione del segreto agli organi giurisdizionali al Ministro di Giustizia e non, invece, alla Presidenza del Consiglio, che, a norma dell'art. 95 cost., «dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile» di fronte al Parlamento nel caso di abusi.

Tali indicazioni furono seguite nella successiva legge 801 del 1977, che impose al Presidente del Consiglio l'obbligo di motivazione e, in aggiunta, distinse i servizi segreti in due corpi distinti, quello deputato alla difesa 'interna' della democrazia (SISDE) e quello deputato alla difesa 'esterna' (SISMI), vigilati da una Commissione parlamentare che decise immediatamente per la segretazione di tutta la sua attività di vigilanza⁵³. In realtà, la segretazione rimase fino al 1991 sotto il controllo del SISMI, come accertato nel 1995 dal primo rapporto del *Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza*, che denunciò anche la scarsa collaborazione del Governo⁵⁴.

Tale legge fu per molti giuristi una grandissima delusione in quanto si limitò a sancire una mutazione della denominazione del segreto politico militare in quella ancor più 'ambigua' di segreto di Stato. Il nuovo codice di procedura penale 'garantista' entrato in vigore il 24 ottobre 1989 e che subì numerose modifiche fin dal 1990⁵⁵, non modificò sostanzialmente tale disciplina. Gli articoli 202 (*Segreto di Stato*), 203 (*Informatori di polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza*) e 204 (*Esclusione del segreto*) confermarono l'opponibilità del segreto di Stato, «pervicacemente» difeso da tutti i governi⁵⁶, come limite all'accertamento di fatti delittuosi con la previsione di un'eccezione relativa a «fatti, notizie, documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale»⁵⁷.

⁵² Storti, 2015, p. 231 con riferimento a Mastropaolo, 1971, in part. 232-233.

⁵³ L. 801, 1977 e cfr. Storti, 2014, p. 290.

⁵⁴ *Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza*, pp. 21-22 (anche con riguardo alla soppressione di Gladio) e pp. 23-25.

⁵⁵ Colao 2013, pp. 305-344; Orlandi, 2012a, pp. 680-681.

⁵⁶ Orlandi, 2012b, pp. 2327-2333; Storti, 2014, p. 282; Storti, 2015, pp. 243 ss.

⁵⁷ *Codice di procedura penale e normativa complementare aggiornato al 1° settembre 1999*, ed. G. Ubertis: *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale* art. 66, p. 399; *Disposizioni transitorie*, p. 465, L. 28 settembre 1998 n. 336. La durata massima delle indagini preliminari riguardanti delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale era prolungata a tre anni nelle ipotesi di cui alla lettera b del c. 2 art. 407 c.p.p. e cfr. sulle riforme legislative di quegli anni Colao, 2013, pp. 345-371; Colao, 2015, pp. 214-220.

4. Indizi e prove indirette nei processi sulla strage di piazza della Loggia e strategie processuali tra garantismo e ragionevole dubbio

Nei primi processi del 1977 e del 1982 contro i presunti colpevoli della strage di Brescia l'imputazione, come sopra accennato, era stata quella di strage comune sulla base dell'art. 422 c.p.⁵⁸. Solo nel terzo, iniziato nel 1984, la strage fu rubricata come politica, ossia come strage avente lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato ex. art 285 c.p.⁵⁹.

La natura 'politica' della strage fu rappresentata con estrema drammaticità dal giudice Gianpaolo Zorzi nella sentenza istruttoria del 23 maggio 1993 al termine delle indagini iniziate sette anni prima⁶⁰. A suo giudizio si era trattato di

un vero e proprio attacco frontale all'essenza stessa della democrazia, ossia al diritto dei membri della 'polis' di ritrovarsi nell'"agorà" e di esprimere – lì – direttamente, senza mediazioni di sorta, la propria soggettività politica, individuale e collettiva' nella forma prevista e regolata dalla Legge delle Leggi, in difesa delle condizioni minime di riconoscibilità e di praticabilità di una libera e civile convivenza.

Nel contestualizzare «l'ignobile e vile carta della strage», il giudice fece riferimento, tra l'altro, alla fede politica dei manifestanti in piazza della Loggia, all'esito del *referendum* sul divorzio di quindici giorni prima, nonché ai «fantasmi della cupa stagione della R.S.I. che in Brescia e Salò aveva avuto il suo principale scenario»⁶¹. I ricorsi alle stragi furono da lui definiti «quali strumenti 'normali' di lotta politica per la destra radicale»⁶².

Nella stessa sentenza, il giudice Gianpaolo Zorzi aveva iniziato a ricostruire altresì l'«incredibile serie di intralci» opposti alle indagini: una serie di depistaggi sapientemente preordinati e architettati attraverso rivelazioni di finti pentiti e collaboratori di giustizia in carcere tra i quali Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro del Circeo⁶³.

⁵⁸ Art. 422 c.p. *Strage*: Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

⁵⁹ Art. 285 c.p. *Devastazione, saccheggio e strage*: Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio Stato, o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.

⁶⁰ Sentenza istruttoria del Tribunale di Brescia, 23 maggio 1993, Giudice istruttore Gianpaolo Zorzi, in Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti 12, in part. pp. 72-73.

⁶¹ Ivi, pp. 73-74 e pp. 76-77 con riferimento anche alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna del 14 febbraio 1984, passata in giudicato (sulla costituzione di *Ordine Nero*) e cfr. anche Tobagi.

⁶² Sentenza istruttoria del Tribunale di Brescia, 23 maggio 1993, p. 92.

⁶³ Ivi, cfr. ad es. su Angelo Izzo «per mettere a punto e coordinare in ogni dettaglio le dichiarazioni da rendere ai magistrati» pp. 10 e 58 ss; su Gladio p. 65-67; pp. 67-71

Sul confronto tra le due fattispecie degli art. 285 e 422 del codice penale soprattutto con riguardo alla determinazione della pena in relazione al concorso del reato di strage con quello di omicidio, tornò la corte di assise di appello di Milano nella sentenza del 22 luglio 2015⁶⁴ che concludeva l'undicesimo grado di giudizio con la condanna per concorso formale in strage di Maurizio Tramonte⁶⁵ (personaggio estremamente controverso per i suoi legami con i servizi segreti che aveva iniziato a parlare fin dal 1974) e dell'ordinovista Carlo Maria Maggi, che aveva «stabili contatti con i servizi di sicurezza italiani e stranieri»⁶⁶ ed aveva organizzato *Ordine nero* dopo lo scioglimento nel 1973 di *Ordine nuovo*⁶⁷.

Come in tutta la serie di procedimenti su piazza della Loggia le indagini dei pubblici ministeri e le decisioni dei giudici avevano potuto essere basati soltanto sulla base di indizi o di prove indirette secondo la definizione del nuovo codice di procedura penale.

Le incertezze derivanti dalla pur consistente massa degli indizi avevano indotto la Corte d'assise d'appello di Brescia a pronunciare il 14 aprile 2012 una sentenza di assoluzione degli imputati per i reati di strage e omicidio Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tramonte, Francesco Delfino e Pino Rauti⁶⁸. Tale sentenza era stata, però, annullata dalla Corte di Cassazione il 21 febbraio 2014 che aveva, comunque, riconosciuto alla corte bresciana di aver accertato un fatto di rilevanza fondamentale e tale da mutare «il quadro indiziario rispetto al giudizio di primo grado». Aveva, infatti, accertato che l'ordigno esplosivo era stato confezionato utilizzando la gelignite di proprietà di Maggi e Digilio, conservata presso lo *Scalinetto*, deposito di materiale «bellico» e luogo nel quale si riunivano i membri del disiolto *Ordine Nuovo*. La Cassazione contestò però ai giudici di Brescia di non aver «tratto da questa

sull'impossibilità di collegare tra loro vero e falso nelle dichiarazioni talora «sibilline» rese dai diversi indagati, nonché sull'intervento del vice-questore, pp. 107-108.

⁶⁴ Corte d'assise d'appello Milano 22 luglio 2015 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali 17), pp. 472-474. Il ruolo di Carlo Maria Maggi nella organizzazione di *ordine nero*, secondo la ricostruzione del mar. Felli e della sentenza della Corte d'assise d'Appello di Milano (p. 279) era consistito nell'«unità dell'azione di ricompattamento delle forze eversive di destra a seguito dello scioglimento di Ordine Nuovo e dell'identità degli obiettivi perseguiti, della strategia per realizzarli delle concrete modalità attuative» e cfr. in proposito anche sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 2017 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali, 18), pp. 20-24; 102-103 e 107 ss.

⁶⁵ Cfr. oltre in relazione alle sentenze della Corte d'assise d'appello di Milano del 2015 e della Corte di Cassazione del 2017 testo a nt. 82 ss.

⁶⁶ Cfr. oltre testo a nota 87.

⁶⁷ Cfr. sopra testo a nota 24.

⁶⁸ La Corte d'assise d'appello di Brescia del 14 aprile 2012 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali 15) aveva respinto l'appello contro l'assoluzione degli imputati Maggi, Zorzi, Tramonte, Rauti e Delfino.

ricostruzione in fatto le necessarie implicazioni sul piano probatorio»⁶⁹ e di aver adottato un «iper-garantismo distorsivo della logica e del senso comune». La Cassazione aveva, pertanto, rinviato il procedimento alla Corte di Assise d'appello di Milano⁷⁰.

Tale contestazione faceva specifico riferimento alle considerazioni dei giudici bresciani relative alla tattica difensiva («un piano ben architettato») dell'imputato Tramonte e al fatto che egli aveva iniziato a parlare e/o a smentire soltanto dopo due gradi di giudizio quando era venuto a sapere che altri stavano iniziando a collaborare. La Suprema Corte riconosceva, infatti, l'estrema complessità dell'accertamento di fatti molto risalenti avvenuti, in aggiunta, in «un momento storico in cui la destra estrema extraparlamentare si stava riorganizzando e progettava attentati in tutto il Nord Italia» dopo «l'annuncio di Maggi di una strategia del terrore»⁷¹. Anzi, la Corte riteneva indubbio che, nel caso specifico della strage di Brescia, i giudici avessero dovuto decidere in assenza di fonti dirette⁷².

Rilevava, tuttavia, che in un processo indiziario, ossia «in assenza di fonti che riferiscano o riproducano direttamente la programmazione e realizzazione dell'azione delittuosa», ai fini della valutazione della prova era fondamentale il procedimento logico attraverso il quale «da talune premesse si afferma l'esistenza di ulteriori fatti»⁷³. Per superare «lo scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio»⁷⁴, occorreva contemperare, come del resto ribadì la

⁶⁹ Sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2014 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali, 16 sentenza Maggi-Zorzi-Tramonte), in part. pp. 66-67.

⁷⁰ Ivi, pp. 54-55. L'espressione rievocava il dibattito sulla distinzione tra «giusto processo» e «processo giusto» che era stato innescato dall'introduzione del nuovo codice di procedura e cfr. in proposito Colao, 2013, pp. 354-371.

⁷¹ «un momento storico in cui la destra estrema extraparlamentare si stava riorganizzando e progettava attentati in tutto il Nord Italia e Maggi era certamente all'apice di questo movimento ed intendeva avvalersi del mezzo stragistico per raggiungere gli obiettivi eversivi» (Sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2014, p. 72).

⁷² Ivi, p. 51.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Ivi, p. 52 «il sindacato di legittimità della corte è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili: se, cioè, le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su ragionamenti inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incidere argomentativo, rispettando i principii della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento probatorio. L' art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen., infatti, preclude al giudice la rivalutazione delle prove, ma non gli impedisce invece di verificare se i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimente plausibili»;

Corte di Cassazione nel 2017 nel confermare la sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 2015, la «correlazione strutturale e dinamica dell'oltre ogni ragionevole dubbio» con le garanzie del processo penale che concernevano, innanzitutto, oltre all'attribuzione all'accusa dell'onere della prova, l'obbligo di motivazione della decisione⁷⁵.

In altre parole, gli indizi avrebbero dovuto essere valutati secondo parametri e criteri ben precisi – dei quali la Cassazione offrì una sorta di trattato⁷⁶ – allo scopo di eliminare ogni ragionevole dubbio⁷⁷ e superare lo sbarramento della presunzione d'innocenza ex art. 530 c. 2 cpp.⁷⁸ secondo i limiti probatori delle prove cosiddette indirette espressamente previsti dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale⁷⁹:

indizio è un fatto certo dal quale per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo il cosiddetto schema del sillogismo giudiziario.

Considerando che «di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti», al giudice di merito toccava rendere conto nella motivazione della non contraddittorietà e della plausibilità del ragionamento che lo aveva indotto a certe conclusioni⁸⁰ ossia del «procedimento logico attraverso cui da talune premesse» aveva dedotto l'esistenza di ulteriori fatti⁸¹.

nonché p. 60 in merito al processo indiziario.

⁷⁵ Così nella successiva sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 2017 (cit. nota 64). Uno dei nodi fondamentali era stato quello della diversa valutazione da parte delle due corti bresciane di assise e di assise d'appello delle dichiarazioni di Tramonte in primo e secondo grado. come aveva sostenuto la Corte di Cassazione nella sentenza 21 febbraio appena citata, in part. p. 56. Sulla sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 2015 cfr. testo a note 82 ss..

⁷⁶ Sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2014, pp. 61-66.

⁷⁷ Ivi, p. 68.

⁷⁸ Art. 530 c.p.p. *Sentenza di assoluzione*, c. 2: Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, o è insufficiente, o è contraddittoria, la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona non imputabile.

⁷⁹ Art. 192 c.p.p. *Valutazione della prova*, 1: Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti; 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; 4. La disposizione del comma 3 ai applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b [(Rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero)].

⁸⁰ Sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2014, p. 60 e nr. 28, p. 62 «indizi plurimi gravi precisi concordanti»"

⁸¹ Ivi, p. 51. Tali criteri erano stati prescritti in una massima della Cassazione del 1996 (Sez.

alla stregua di canoni di probabilità con riferimento a una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza.

Si trattava di regole e criteri che la Corte di Assise d'appello di Milano tenne ben presenti nel ribaltare la decisione assolutoria della Corte di assise d'appello bresciana⁸².

Secondo i giudici milanesi, in realtà, la portata innovativa dell'art. 530 c. 2 del nuovo codice processuale in attuazione al principio costituzionale della presunzione di innocenza era stata sopravvalutata dalla corte di Brescia, «essendo già presente nel sistema» e in continuità con la giurisprudenza della prima età repubblicana relativa all'art. 474 del codice di procedura penale del '30⁸³

A fronte di una tale straordinaria mole di indizi, che si legano fra loro e si potenziano vicendevolmente, orientandosi tutti nella medesima direzione, sì da integrare un quadro probatorio di notevole spessore, il giudizio di colpevolezza di Maggi è l'unica conclusione che resista ad ogni dubbio ragionevole - si sottolinea, ragionevole - nell' accezione più accreditata in dottrina e giurisprudenza.

In presenza di una prova incerta «nell' assunto accusatorio», la corte avrebbe avuto l'obbligo di assolvere, ma applicando il «metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio», come già definito dalla Cassazione nel 2011 (sez. 1, 24 ottobre 2011, n. 41110), i giudici ritenevano di essere riusciti a «scongiurare» sia «la sussistenza di dubbi interni (ovvero la auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa)», sia quella di dubbi «esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)».

I giudici avevano, inoltre, omesso la valutazione di «ogni possibile, astratta congettura alternativa all'ipotesi accusatoria» e avevano considerato «solo le prospettazioni concretamente rappresentate e plausibili». Come precisato dalla Suprema Corte, in altra sentenza, infatti, «il dubbio non poteva essere fondato su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile»⁸⁴.

un. Civ. 13.11.1996, n. 9961).

⁸² Corte d'assise d'appello di Milano 22 luglio 2015 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali, 17).

⁸³ Cfr. ad esempio *Codici (I) penali con la Costituzione e leggi varie* annotati da G. Lattanzi (1974), sull'art. 474 cpp. (Requisiti formali della sentenza), § 4. Prove indiziarie pp. 1641-1642.

⁸⁴ Corte d'assise d'appello di Milano 22 luglio 2015, in part. pp. 469-470: «il concreto ancoraggio alla realtà processuale è ribadito costantemente dalla Suprema Corte, la quale, in plurime pronunce ha affermato che "La regola di giudizio compendiata nella formula <al di là di ogni ragionevole dubbio>, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui

A queste regole e principii, la Corte di assise di d'appello di Milano, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione del 2017 che ne confermò la decisione, si era «scrupolosamente attenuta»⁸⁵ e aveva evitato «percorsi argomentativi incongrui»⁸⁶.

In conclusione, la Corte di assise di appello di Milano aveva deciso, con particolare riguardo all'imputato Carlo Maria Maggi, che tutti gli elementi raccolti convergevano per addebitargli una serie impressionante di responsabilità e di doti strategiche e organizzative: l'ideologia stragista; il fervente instancabile attivismo per riorganizzare in *Ordine nero* gli orfani del disiolto *Ordine nuovo* ed «i cani sciolti» dell'estremismo neo-fascista; il carisma per svolgere un ruolo assolutamente centrale in tale riorganizzazione; la costituzione di un gruppo di cui disporre, avente struttura militare e capacità di organizzare attentati già operativo con ramificazioni in più zone del Nord-Italia; la disponibilità di più canali di approvvigionamento di armi e esplosivi tra i quali la gelignite esplosivo utilizzato per confezionare l'ordigno fatto esplodere in piazza della Loggia, nonché di un armiere competente (Digilio); l'appartenenza ad una rete di collegamenti necessari per completare la fase esecutiva dell'attentato «senza sporcarsi le mani»; la consapevolezza maturata attraverso le molteplici riunioni preparatorie anche con militari italiani e americani di poter contare, a livello locale e non solo, sulle simpatie e sulle coperture – se non addirittura sull'appoggio diretto – di appartenenti agli apparati dello Stato ed ai servizi di sicurezza nazionali ed esteri⁸⁷.

5. «non tutti furono innocenti»: le responsabilità degli apparati dello Stato

Nel contrasto tra strategie per il ribaltamento della costituzione democratica e strategie per l'accertamento della verità processuale, la giustizia aveva finalmente prevalso?⁸⁸ Gli stessi giudici milanesi non ne erano granché convinti quando a conclusione della loro sentenza scrissero il loro atto di accusa contro i responsabili dell'enorme ritardo con il quale si era potuti giungere soltanto ad una ricostruzione parziale dei fatti e dei «troppi intrecci» che avevano favorito e protetto «la malavita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe»⁸⁹:

effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultò priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» e l'errore delle due Corti bresciane era stato proprio quello di non rendersi conto «dell'irragionevolezza» delle molte ipotesi alternative da loro, per così dire, considerate 'plausibili'.

⁸⁵ Così la sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 2017, in part. p. 71 e 74 e cfr. sopra note 64 e 75.

⁸⁶ Corte di Cassazione 2 maggio 2017, p. 14.

⁸⁷ Corte d'assise d'appello di Milano 22 luglio 2015, pp. 463 ss.

⁸⁸ *Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974*, pp. 69-245, in part. p. 72.

⁸⁹ Corte d'assise d'appello di Milano 22 luglio 2015, p. 471.

Un'ultima annotazione s'impone, ancorché inidonea ad incidere sul giudizio di colpevolezza dei due imputati che questa Corte ha ritenuto di formulare. Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo - come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra ed individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, che hanno, prima, incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato, poi, l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un leader ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la malavita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe.

Nel frattempo, il mondo era cambiato: dopo lo stragismo e i progetti di eversione della costituzione democratica era iniziato proprio nel 1974 una nuova fase della strategia della tensione, quella delle Brigate Rosse e, dal punto di vista normativo, il decennio dell'eccezione e del doppio livello di legalità⁹⁰.

Bibliografia

- Biscione F. M., 2012: *Una modalità di lotta politica in Italia 1969-1974*, in *Brescia: Piazza della Loggia* a cura di Carlo Ghezzi, Ediesse Roma, pp. 17-40
- Biscione, F. M., 2021: *Il tentato golpe Borghese*, in Rete degli Archivi. Per non dimenticare, 2021 <https://memoria.cultura.gov.it/documents/37629/99295/Tentato+golpe+Borghese+di+Francesco+M.+Biscione.pdf/632500d1-ffa6-b930-ac47-597050870fb6?t=1631783796873>
- Cazzullo A., 2000: Cazzullo A., Sogno E., *Testamento di un anticomunista. Dalla resistenza al golpe bianco*, Milano, Mondadori, 2020
- Colao F., 2013: *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, (Quaderni di Studi Senesi, 132)
- Colao F., 2015: *Caratteri originali e tratti permanenti dal codice "moderatamente liberale", al codice "fascista" al "primo codice della repubblica"*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015 (Quaderni Fiorentini, Biblioteca 108), pp. 181-220

⁹⁰ Colao, 2013, pp. 159-180 al quale rinvio anche per i fondamentali riferimenti bibliografici; Colao, 2015, pp. 209-214 e, in relazione alla cultura giuridica di quegli anni, cfr. ora Lorusso, 2024, in part. pp. 275-285.

- Colli G., 1975: Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, *Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1975, Assemblea Generale dell'1-1-1975* https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1975_Colli_BCG.pdf
- Dibattito sulle inchieste parlamentari, in «Giurisprudenza costituzionale» 4(1959), pp. 596-621
- Esposito C., 1962: *La consuetudine costituzionale ora in Id., Diritto costituzionale vivente*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 283-482
- Gotor M., 2011: *Il memoriale della Repubblica: gli scritti di Aldo Moro dalla prigione e l'anatomia del potere italia*, Torino, Einaudi
- Gruber L., 2018: *Inganno, Tre ragazzi, il Sudtirolo in fiamme, i segreti della guerra fredda*, Milano, Rizzoli
- Lacché L., 2010: "sistemare il terreno e sgombrare le macerie". *Gli anni della Costituzione provvisoria*, in *L'inconscio inquisitorio* a cura di L. Garlati, Milano, Giuffrè, pp. 271-304
- Limiti S., 2023: *L'estate del golpe. 1973, L'attentato a Mariano Rumor, Gladio, i fascisti, tra piazza fontana e il compromesso storico*, Milano, Chiare Lettere
- Lorusso G., 2024, *Tra riforma e controriforma. I giuristi e la legislazione penale dell'emergenza (1974-1984)*, in "Quaderni Fiorentini" 53, 1 (2024) , pp. 267-317
- Mastropaoilo F., 1971: *La disciplina dei segreti di Stato e di ufficio e i suoi riflessi nel processo e nell'inchiesta parlamentare*, in "Rivista Italiana per le Scienze giuridiche" 77(1971), pp. 199-302
- Orlandi R., 2012a: *La giustizia penale*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava appendice. Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, pp. 675-682
- Orlandi R., 2012b: *Una pervicace difesa del segreto di Stato*, in "Giurisprudenza costituzionale", 57(2012), pp. 2327-2333
- Pisapia G. D., 1969: *Questioni di legittimità costituzionale. Questioni sul diritto di difesa in relazione alla tutela del segreto. Diritto di critica. Questioni di illegittimità costituzionale*, in "Archivio Penale", 25 (1969), p. II, pp. 166-177
- Rao N., 2006-2009: *La fiamma e la celtica, Il sangue e la celtica, Il piombo e la celtica*, Milano, Sperling & Kupfer
- Repertorio delle commissioni parlamentari d'inchiesta 1948-1998, Senato della Repubblica. Archivio storico, Roma 1999
- Storti C., 2014: *Il segreto di Stato tra "flessibilità" e "invecchiamento della Costituzione negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso*, in *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e*

riforme costituzionali nell'Italia repubblicana. Ferrara, 24-25 gennaio 2013, a cura di G. Brunelli, G. Cazzetta, Milano, Giuffrè (Quaderni fiorentini, Biblioteca, 103), pp. 279-295

Storti C., 2015: *Il segreto di Stato tra giustizia e politica nella prima Repubblica*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015 (Quaderni Fiorentini, Biblioteca 108), pp. 221-248

Tobagi B.: *Strage di piazza della Loggia, documenti processuali (Brescia, 28 maggio 1978) in Rete degli archivi per non dimenticare*, <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/126/Strage+di+piazza+dell+a+Loggia%2C+documenti+processuali+%28Brescia%2C+28+maggio+1974%29?keyword=>

Valiani L., 1955: *Il problema politico della Nazione Italiana*, in *Dieci anni dopo* a cura di Battaglia, Calamandrei, Corbino, De Rosa, Lussu, Sansone, Valiani, Bari, Laterza, pp. 3-111

Fonti

Codice di procedura penale e normativa complementare aggiornato al 1° settembre 1999, ed. G. Ubertis, Milano, Raffaello Cortina editore, 1999

Codici (I) penali con la Costituzione e leggi varie annotati da cura di G. Lattanzi, Ottava edizione aggiornata ad aprile 1974, Milano, Giuffrè Editore, 1974

Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (SIFAR), V legislatura istituita con l. 31 marzo 1969 n. 93 <https://archivio.camera.it/commissione/commissione-sugli-eventi-del-giugno-luglio-1964-sifar-1969-1970?leg=V%20Legislatura>

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, XI legislatura, Disegni di legge e relazioni, documenti, doc. XXII, nr. 13 *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo giugno 1993 – febbraio 1994 comunicato alle Presidenze il 28 febbraio 1994*. Schede informative sulle stragi meno recenti https://www.stay-behind.it/wp-content/uploads/2022/01/19940228_relazione-semestrale.pdf

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia 2001: Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia Decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2001 in merito alla pubblicazione degli atti e dei documenti prodotti e acquisiti, Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, XIII legislatura. Disegni di legge relazioni Documenti Doc. XXIII n. 64, vol. I. t. III <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/83505.pdf>,

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della

mancata individuazione dei responsabili delle stragi istituita con l. 17 maggio 1988 n. 172 (Gualtieri Presidente) Relazione sulla documentazione, concernente gli "omissis" dell'inchiesta SIFAR, fatta pervenire dal Presidente del Consiglio dei Ministri [Giulio Andreotti] il 28 dicembre 1990 ai Presidenti delle Camere e da questi trasmessa alla Commissione, con annessa la documentazione

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P 2. Relazione di maggioranza dell'On. Tina Anselmi, La Loggia. la P.A.ela Magistratura. I rapporti con la Magistratura <https://inchieste.camera.it/p2/home.html?leg=08&legLabel=VIII%20legislatura>

Commissione sugli eventi del giugno – luglio 1964 (V legislatura) <https://archivio.camera.it/commissione/commissione-sugli-eventi-del-giugno-luglio-1964-sifar-1969-1970?leg=V%20Legislatura>

Consiglio Superiore della Magistratura, Terrorismo https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-e-societa/terrorismo?show=true&title=Eversione%20di%20destra&show_breadcrumb=Eversione%20di%20destra

Corte costituzionale 86/1977, 24 maggio 1977 pres. Rossi, rel. Roehrssen, <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Corte d'assise d'appello di Brescia, Sentenza del 14 aprile 2012 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali 15) <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/616/15%20Sentenza%20della%20Corte%20di%20Assise%20di%20Appello%20di%20Brescia,%2014%20aprile%202012,%20sentenza%20Maggi,%20Zorzi,%20Tramonte?keyword=>

Corte d'assise d'appello di Milano, Sentenza del 22 luglio 2015 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali 17), pp. 472-474 <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/618/17%20Sentenza%20della%20Corte%20di%20Assise%20di%20Appello%20di%20Milano,%2022%20luglio%202015,%20sentenza%20Maggi-Zorzi-Tramonte?keyword=>

Corte di Cassazione, Sentenza del 21 febbraio 2014 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali, 16 sentenza Maggi-Zorzi-Tramonte), sentenza Maggi-Zorzi-Tramonte) <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/617/16%20Sentenza%20della%20Corte%20di%20Cassazione,%2021%20febbraio%202014,%20sentenza%20Maggi-Zorzi-Tramonte?keyword=>

Corte di Cassazione, Sentenza del 2 maggio 2017 (Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti processuali, 18), del 2 maggio 2017 in Atti processuali, <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/619/18%20Sentenza%20della%20Corte%20di%20Cassazione,%2020%20giugno%202017,%20sentenza%20Maggi-Zorzi-Tramonte?keyword=>

Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XLI, Western

Europe; NATO, 1969–1972, document 195. Response to National Security Study Memorandum 88 (Office of the Historians, Historical Documents) <http://https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v41>

Legge 24 ottobre 1977 n. 801 *Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza (1995): Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza comunicato alla Presidenza [del Senato] il 6 aprile 1995 [Presidente Massimo Brutti], in Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XII legislatura, Disegni di legge e relazioni- Documenti, Doc. XXXIV, 1, Roma, Tipografia del Senato, pp. 7-96
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/769141.pdf>

Proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato Scalfari. Inchiesta parlamentare sulle attività del generale dei Carabinieri e di alcuni alti Ufficiali dell'Arma nell'estate del 1964, connesse con iniziative extra-istituzionale e extra-costituzionali, in Atti Parlamentari. Camera dei Deputati n. 177, https://legislature.camera.it/_dati/leg05/lavori/stampati/pdf/01770001.pdf

Relazione sulla documentazione, concernente gli "omissis" dell'inchiesta SIFAR, fatta pervenire dal Presidente del Consiglio dei Ministri [Giulio Andreotti] il 28 dicembre 1990 ai Presidenti delle Camere e da questi trasmessa alla Commissione, con annessa la documentazione stessa trasmessa Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi istituita con l. 17 maggio 1988 n. 172 (Gualtieri Presidente) trasmessa al Presidente del Senato Giovanni Spadolini l'11 gennaio 1991 in Senato della repubblica - Camera dei Deputati, X legislatura, vol. IV, Doc. XXIII n. 25, Roma Tipografia del Senato

Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974 2000: Patrimonio dell'Archivio Storico. Senato della Repubblica, Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974 elaborato redatto dai senatori Raffaele Bertoni, Graziano Cioni, Alessandro Pardini, Angelo Staniscia e dai deputati Attilio Attili, Valter Bielli, Michele Cappella, Tullio Grimaldi e Piero Ruzzante, 22 giugno 2000 (Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, XIII legislatura Disegni di legge relazioni Documenti in Terrorismo e stragi X-XIII legislatura, 6 Atti parlamentari, XIII, Documenti Doc. XXIII, pp. 67-245 <https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/terrorismo-e-stragi-x-xiii-leg/IT-SEN-114-014986/stragi-e-terrorismo-italia-dal-dopoguerra-al-1974-on-bielli-on-grimaldi-on-attili-on-cappella-on-ruzzante-sen-bertoni-sen-cioni#lg=1&slide=0>

Tribunale di Brescia 1977: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Sentenza istruttoria del 17.5.1977 nr. 319/74 <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/602/01%20Sentenza%20Istruttoria%20del%20Tribunale%20di%20Brescia,%2017%20maggio%20>

1977,%20Giudice%20Istruttore%20Domenico%20Vino,%20sentenza%20
Buzzi-Papa?keyword=

Tribunale di Brescia, 23 maggio 1993: Sentenza istruttoria. Giudice istruttore Gianpaolo Zorzi, in Rete degli archivi. Per non dimenticare, Documenti 12, <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documenti-online/-/doc/detail/613/12%20Sentenza%20Istruttoria%20del%20Tribunale%20di%20Brescia,%2023%20maggio%201993,%20Giudice%20Istruttore%20Gianpaolo%20Zorzi,%20sentenza%20Ballan?keyword>

